

COMUNE DI MONGHIDORO

Provincia di Bologna

Piano di localizzazione rivendita quotidiani e periodici

Art. 1 **Obiettivi**

- 1) Il Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita si propone di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono i criteri fondamentali e l'elemento di interpretazione del Piano stesso:
 - Assicurare un più razionale insediamento delle rivendite in rapporto alla distribuzione territoriale della popolazione;
 - Favorire una migliore produttività del servizio, anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento delle rivendite esistenti; compatibilmente con le prescrizioni urbanistiche e gli interessi generali dell'uso pubblico dei suoli;
 - Facilitare agli utenti il più facile accesso ai punti di vendita.

Art. 2 **Ambito di applicazione**

- 1) Si intende per punto di vendita esclusivo quello che, previsto nel presente piano, è tenuto alla vendita generale di quotidiani e periodici.
- 2) Si intende per punto di vendita non esclusivo, l'esercizio che in aggiunta ad altre merci, è autorizzato alla vendita di quotidiani o periodici.

Art. 3 **Prescrizioni generali**

- 1) Il Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici detta norme e direttive per la razionalizzazione e lo sviluppo della rete di rivendite del Comune di Monghidoro come previsto dal D.Lgs 24 aprile 2001 n 170, nonché dagli indirizzi programmatici della Regione Emilia-Romagna contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n 354 del 08 maggio 2002:
- 2) Il presente Piano ha durata quadriennale.

Art. 4 **Obblighi del titolare**

- 1) Il titolare di rivendita è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
- 2) La sospensione dell'attività di vendita per effettive e comprovate cause di forza maggiore deve essere comunicata al Responsabile dello sportello unico entro 5 giorni dall'avvenuta chiusura dell'esercizio.

- 3) Il titolare di rivendita, nei periodi di chiusura, è tenuto ad esporre apposito cartello indicante il punto di vendita aperto più vicino.

Art. 5

Autorizzazione al trasferimento di sede

- 1) L' autorizzazione al trasferimento di esercizi all'interno della stessa sub-zona di Piano è sempre concessa nei seguenti casi:
 - Nell'ipotesi in cui agli ultimi due capoversi del 1 comma dell'art.11;
 - Il trasferimento avvenga in un limitato intorno della precedente ubicazione per cui si possa configurare che rimanga sostanzialmente inalterata la clientela potenziale dell'esercizio;
 - Il trasferimento avvenga verso aree carenti di servizio;
 - Il trasferimento dell'esercizio avvenga per comprovate cause di forza maggiore.
- 2) L'autorizzazione al trasferimento ad altra sub-zona di piano è assimilata all'apertura di nuovo esercizio nella sub-zona di destinazione, ed è pertanto soggetta al regime riguardante le nuove aperture.
- 3) In tutti i casi di trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 15.

Art. 6

Ampliamento di superficie

- 1) L'ampliamento di superficie della rivendita esistente, o l'adeguamento ai minimi di superficie previsti dal Piano, non è soggetto ad autorizzazione, fatta salva la necessaria autorizzazione dello sportello unico nei casi in cui è prevista.
- 2) In tale caso deve essere data comunicazione allo Sportello Unico 30 giorni prima dell'ampliamento allegando la planimetria dei nuovi locali.
- 3) Nei casi in cui l'ampliamento di superficie si consegue mediante trasferimento di sede, si applicano tutte le disposizioni di cui al precedente art. 5.

Art. 7

Autorizzazione al sub-ingresso

- 1) Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di giornali e riviste per atto inter vivos o mortis causa comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.
- 2) Il trasferimento della gestione o della titolarità per atto inter vivos o mortis causa è soggetto alla sola comunicazione al Comune. Il subentrante può iniziare l'attività di vendita senza attendere il decorso dei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 8

Decadenza o revoca dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione decade o viene revocata nei seguenti casi:
 - quando venga sospesa l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - quando la rivendita venga aperta o trasferita senza la preventiva autorizzazione. In tal caso la revoca viene disposta dopo apposita diffida e si predisporrà l'immediata

- chiusura della rivendita ed in caso di trasferimento il ripristino della stessa nell'ubicazione originaria in un termine non superiore ai trenta giorni;
- quando non venga assicurata la parità di trattamento tra le diverse testate prevista dall'art. 4 del D.Lgs 24 aprile 2001 n 170.

Art. 9

Autorizzazione

- 1) L'attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 2 del D.Lgs 24 aprile 2001 n 170.
- 2) L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico.
- 3) L'autorizzazione abilita esclusivamente la vendita di “ giornali, riviste e loro supplementi, altre pubblicazioni periodiche registrate come tali presso il Tribunale”.

Art. 10

Documenti a corredo della domanda

- 1) La domanda di autorizzazione per i nuovi punti di vendita e per i trasferimenti di sede deve essere presentata allo Sportello Unico a norma del 2 comma dell'art. 2 del D.Lgs 24 aprile 2001 n 170 e deve essere corredata dai seguenti dati e documenti:
 - Planimetria dei locali di vendita e di servizio in scala 1: 100;
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, a norma del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, contenente le seguenti dichiarazioni: codice fiscale e/o partita Iva, disponibilità dei locali, dichiarazione del possesso di eventuali altre autorizzazioni, condanne e/o procedimenti penali

Art. 11

Domande concorrenti: criteri di priorità

- 1) Al fine del rilascio di nuove autorizzazioni, sentito il parere della Commissione di cui al punto 8 della Deliberazione della Giunta Regionale n 354 del 18 maggio 2002, in presenza di domande concorrenti ci si attiene ai seguenti criteri di priorità:
 - Nel caso di concorrenza fra domanda di trasferimento di punti di vendita esistenti e domanda di aperture di nuovi punti di vendita inerenti la stessa zona, ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio da aree che il Piano di localizzazione qualifica come servite da un numero eccedente di punti di vendita;
 - Esercizio esclusivo dell'attività di vendita;
 - La maggiore vicinanza dell'attività a servizi commerciali, strutture pubbliche, istituti scolastici e culturali;
 - Migliore soluzione urbanistica in termini di localizzazione ed accessibilità.
- 2) A parità di condizioni è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 12

Autorizzazioni a carattere stagionale

- 1) Non viene previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale.

Art. 13
Distributori automatici

- 1) La vendita tramite distributori automatici di quotidiani e/o riviste è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione.

Art. 14
Casi in cui non è prevista l'autorizzazione

- 1) Ai sensi e per effetto dell'art. 3 del D.Lgs 24 aprile 2001 n 170 non è necessaria alcuna autorizzazione:
 - Per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - Per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - Per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - Per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
 - Per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 15
Minimi di superficie

- 1) Gli esercizi di rivendita collocati in edifici devono disporre di una superficie minima di vendita di mq 15.
- 2) Non è ammessa la realizzazione di chioschi.
- 3) Il lay-out degli esercizi deve comunque assicurare parità di trattamento alle diverse testate.

Art. 16
Criteri per i punti di vendita non esclusivi

- 1) L' autorizzazione all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo può essere rilasciata:
 - Bar
 - Struttura di vendita di cui alle lettere e), f), g) comma 1 art. 4 D.Lgs 31 marzo 1998 n 114 con limite minimo di superficie di vendita pari a mq 700;
 - Gli esercizi adibiti alla vendita di libri e prodotti equiparati con un limite minimo di superficie di mq. 120;
 - Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
- 2) Gli interessati dovranno presentare al Responsabile dello Sportello Unico una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera d-bis) numeri 4,5,6 e 7 della Legge 13 aprile 1999 n 108;

- 3) Le sub-zone interessate all'apertura di un punto di vendita non esclusivo sono indicate nell'art. 19;
- 4) Gli esercizi autorizzati dovranno osservare l'orario di apertura relativo all'attività economicamente prevalente da indicare nella dichiarazione di cui al precedente punto 2;
- 5) Gli esercizi dovranno disporre di una superficie minima di mq.15.

Art. 17
Esercizi interni

- 1) In deroga a quanto indicato nel successivo art.19 possono essere concesse nuove autorizzazioni per la rivendita di giornali e riviste all'interno di:
 - Stazioni ferroviarie, interporti, autostazioni;
 - Ospedali;
 - Campeggi organizzati e villaggi turistici.
- 2) Le suddette autorizzazioni non sono trasferibili al di fuori degli impianti all'interno dei quali sono autorizzate e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto nel quale vanno ad ubicarsi.
- 3) Gli esercizi dovranno avere comunque le caratteristiche di cui al precedente art. 15.
- 4) Ai fini dell'attivazione dei suddetti esercizi interni il richiedente deve possedere il preventivo assenso dell'ente proprietario.

Art. 18
Suddivisione del territorio in zone

- 1) Ai fini del Piano di localizzazione il territorio comunale è considerato zona unica come indicato nel prospetto A.
- 2) La suddivisione del territorio in sub-zone è stata ricercata per determinare l'equilibrio tra i punti di vendita e la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Prospetto A

Zone per il dimensionamento territoriale della rete delle rivendite di giornali e riviste.

Zona Commerciale unica	Intero territorio Comunale
Sub-zone di gerarchizzazione	1 A Asse commerciale Primario del Capoluogo Tavole 3.2, 3.3, 3.4,3.5 del P.R.G.
Sub-zone frazionali	2 A Centro minore di Piamaggio e Valgattara 3 A Centro minore di Campeggio e Gragnano 4 A Centro minore di Frassineta 5 A Centro minore di Fradusto-Vergiano-Stiolo-Sant'Andrea-Lognola

Prospetto B

Analisi demografica e commerciale delle sub zone considerate

Sub zona	Pop.residente	n.famiglie	Esistenza scuole	Servizi finanziari
1 A	2402	1001	SI	SI
2 A	571	290	NO	NO
3 A	349	159	NO	NO
4 A	183	101	NO	NO
5 A	261	115	NO	NO

Sub zona	Bar	Monopolio	Distr.Carburanti	Es.commercio
1 A	8	2	1	56
2 A	3	1	0	3
3 A	1	1	0	1
4 A	1	0	0	0
5 A	0	0	0	0

Prospetto C

Analisi del venduto anno 2001

Tipo	Venduto annuale	Venduto Giornaliero : 360
Quotidiani	129.264	359
Periodici	85.655	237

Art. 19

Localizzazione dei punti ottimali di vendita

1) La rete ottimale dei punti di vendita è così di seguito articolata:

Zona Unica	N. Max Previsto		N. Autorizz. Esistenti		N. Autorizz. Rilasciabili	
	Escl.	Non	Escl.	Non	Escl.	Non
Sub zona 1 A Asse commerciale Primario	1	0	1	0	0	0
Sub zona 2 A Centro minore di Piamaggio e Valgattara	0	0	0	0	0	0
Sub zona 3 A Centro minore di Campeggio e Gragnano	0	0	0	0	0	0
Sub zona 4 A Centro minore di Frassineta	0	0	0	0	0	0
Sub zona 5 A Centro minore di Fradusto-Vergiano-Stiolo-Sant'Andrea-Lognola	0	0	0	0	0	0

2) Le autorizzazioni per singola tipologia di cui al precedente prospetto costituiscono il dato fisso di riferimento per tutta la durata di validità del Piano di localizzazione.

3) Il prospetto deve essere costantemente aggiornato sulla base delle cessazioni e dei trasferimenti di sede da una sub-zona all'altra del territorio comunale.

Art. 20
Infrazioni e sanzioni amministrative

- 1) Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs 31 marzo 1998 n 114.